

La riforma del Senato

Il disegno di legge costituzionale 1429 (ddl Boschi) è una riforma che rivoluziona l'attuale bicameralismo perfetto, trasformando il Senato per quanto riguarda, in particolar modo:

- la composizione numerica e le modalità di elezione (non più popolare diretta);
- le funzioni.

La riforma costituzionale, oltre al Senato, va a toccare anche altri elementi importanti come il Titolo V, i referendum, la Corte costituzionale, ecc.

La riforma, dopo aver superato l'iter parlamentare, deve ora affrontare la prova del referendum confermativo, previsto per ottobre 2016.

Composizione numerica e modalità di elezione

Il disegno di legge interviene in primo luogo sul numero dei componenti del Senato, riducendolo a 100.

Di questi, 95 rappresenteranno le istituzioni territoriali e saranno eletti (elezione indiretta, di secondo grado), con metodo proporzionale, dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, 74 fra i propri componenti e 21 tra i Sindaci dei rispettivi territori (1 per Regione o Provincia autonoma).

La ripartizione dei seggi tra le varie Regioni avverrà in proporzione al peso demografico,



con un numero minimo di 2 senatori per le Regioni meno popolate.

I restanti 5 senatori saranno nominati dal Presidente della Repubblica per meriti riconosciuti, sostituendo gli attuali senatori a vita. Il mandato dei nuovi senatori elettivi coinciderà con quello degli enti locali che rappresentano, mentre quello dei senatori “presidenziali” durerà per 7 anni, non rinnovabili.

I senatori non riceveranno alcuna indennità, ma godranno delle stesse tutele dei deputati, ossia, senza autorizzazione dell’assemblea, non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazioni.

Funzioni

L’approvazione del disegno di legge consentirà di superare il bicameralismo perfetto, riducendo poteri e competenze del nuovo Senato, che avrà come funzione principale il raccordo tra lo Stato e gli enti locali (Regioni e Comuni).

L’unica assemblea legislativa con pieni poteri diverrà la Camera, mentre il nuovo Senato avrà piena competenza legislativa solo in un numero limitato di materie: riforme e leggi costituzionali, leggi elettorali degli enti locali, ratifiche dei trattati internazionali, ecc.

Ne deriva che la Camera potrà approvare leggi anche senza il Senato.

Il nuovo Senato avrà comunque la possibilità di proporre modifiche anche a leggi che non rientrano nelle proprie dirette competenze; in tal caso, tali proposte dovranno essere consegnate entro 30 giorni alla Camera che avrà 20 giorni per valutarle e decidere se tenerne conto o meno.

Per leggi riguardanti i poteri delle Regioni e degli enti locali, le proposte di modifica del Senato avranno, invece, un peso maggiore: per respingerle, sarà necessario il voto della maggioranza assoluta dei deputati.

Il Senato potrà votare anche la legge di bilancio, ma sarà la Camera ad avere l’ultima parola.

Infine, la fiducia al Governo non sarà più votata dal Senato, ma soltanto dalla Camera.



Altri elementi modificati dalla riforma

- **Decreti legge.** Vi saranno regole più rigide per emettere i decreti legge, ma di fronte a provvedimenti ritenuti essenziali, la Camera dovrà votare entro 60 giorni; scaduti i termini, il decreto non potrà più subire modifiche e sarà posto in votazione (articolo per articolo e complessivamente).
- **Modifica del Titolo V.** Il rapporto Stato-enti locali sarà nuovamente modificato. La competenza esclusiva dello Stato sarà ben delimitata (difesa, ordine pubblico, politica estera, ecc.) mentre sarà eliminata la legislazione concorrente.

Verranno aumentate le competenze dello Stato centrale; torneranno, infatti, di sua competenza l'energia, le infrastrutture strategiche (reti di trasporto incluse). Su proposta del Governo, la Camera potrà intervenire anche in materia di competenza regionale, quando lo richieda l'interesse nazionale. Inoltre, lo Stato potrà commissariare Regioni ed enti locali in dissesto finanziario. Si tratta, dunque, di un percorso inverso rispetto a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 3/2001, con il quale si riconsegna maggior potere allo Stato centrale, prevedendo la possibilità di delega di maggiori competenze soltanto alle Regioni virtuose.

- **Corte Costituzionale.** Dei 15 giudici che compongono la Corte, 5 saranno eletti dal Parlamento; nello specifico 3 dalla Camera e 2 dal Senato. La Corte vedrà, inoltre, aumentare i propri poteri, in particolar modo in merito alle leggi elettorali: potrà intervenire su tali norme, pronunciando un giudizio preventivo entro un mese dalla richiesta ricevuta.
- **Elezione del Presidente della Repubblica.** Sarà eletto dal Parlamento in seduta comune (630 deputati e 100 senatori), senza ricorso a ulteriori delegati regio-

nali, e cambierà il quorum: 2/3 dei parlamentari per i primi tre scrutini; 3/5 dal quarto scrutinio; maggioranza assoluta dal settimo.

- **Referendum e ddl di iniziativa popolare.** Per indire referendum abrogativi saranno necessarie almeno 500 mila firme. È stato introdotto un doppio quorum: se sono state raccolte solo 500 mila firme, la consultazione sarà valida se vi sarà la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; se invece le firme raccolte saranno almeno 800 mila, il quorum scenderà alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Saranno introdotti, inoltre, referendum propositivi e d'indirizzo. Per quanto riguarda i ddl di iniziativa popolare, le firme necessarie alla loro presentazione saliranno a 250 mila, ma dovranno essere indicati tempi precisi per il loro esame (sarà compito dei regolamenti della Camera).
- **CNEL e tetto agli stipendi.** Verrà soppresso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e saranno fissati tetti agli stipendi di Presidenti e Consiglieri regionali (non potranno essere superiori a quelli del Sindaco del rispettivo Comune capoluogo).